



associazione
PARCO UDITORE

Regolamento d'uso dell'Area Sgambatura cani del Parco Uditore - PALERMO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione dell'area di sgambatura per cani istituita all'interno del Parco Uditore in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 Definizioni

1. Area Sgambatura per cani: area verde, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area Sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 Obblighi ed oneri dei fruitori dell'area

1. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.
2. L'area di sgambatura per cani istituita all'interno del Parco Uditore è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari /detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore di



associazione
PARCO UDITORE

età non inferiore ad anni 12. I bambini possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto.

3. I proprietari /detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Ai proprietari/detentori è fatto obbligo avere al

seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'Autorità competente o comunque ogniqualevolta se ne presenti la necessità o l'opportunità (Ordinanza Ministeriale n° 68 23 marzo 2009).

4. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo, dall'area sgambatura per cani, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello.

5. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali altri utenti presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.

6. I proprietari/detentori dei cani devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire tempestivamente riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

7. È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo di estro e proestro.

8. È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura.

9. Su tutta l'Area di sgambatura sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani; è vietato altresì svolgere



associazione
PARCO UDITORE

attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

10. In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate, è altresì vietato esercitare qualunque tipo di attività economica senza un'espressa autorizzazione del Dirigente Generale.

È vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari ad eccezione dei mezzi autorizzati.

11. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

12. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani, cui è affidata prioritariamente l'igiene dell'area, di essere muniti di attrezzatura idonea alla rimozione delle deiezioni canine solide, raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane, porle in appositi sacchetti impermeabili e smaltirle negli appositi contenitori presenti nell'area, provvedendo alla pulizia della porzione di terreno lordata.

13. Il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

14. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.



associazione
PARCO UDITORE

Art.4 Orari di apertura dell'area

L'area sgambatura per cani del Parco Uditore segue i medesimi orari di apertura e chiusura del Parco stesso opportunamente indicati dai volontari dell'Associazione Parco Uditore.

Art. 5 Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area Sgambatura cani del Parco Uditore è svolta dagli agenti ed ufficiali della Polizia locale e delle altre forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario della A.S.L. può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 6 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e del Capo I della Legge 24/11/1981, n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l'accesso all'area sgambatura per cani del PARCO UDITORE.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di tale Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.